

Oggetto: Disciplina Transitoria del Valore Economico derivante dall'Elemento Retributivo Mensile Territoriale (ERMT), in vista del futuro Accordo Regionale sulla Produttività. 1-12-2025

Parti Sociali Regionali:

UNEBA Veneto

F.P. CGIL Veneto

F.P. CISL Veneto

FISASCAT CISL Veneto

UIL F.P.L. Veneto

UIL TuCS Veneto

Premesso che le parti :

- con il presente accordo **intendono disciplinare** le modalità transitorie di erogazione del solo Elemento Retributivo Mensile Territoriale (ERMT) in merito ai termini, alle condizioni e alle modalità di erogazione dello stesso come previsto dall'art. 43 del CCNL Uneba 2013;

- riaffermano **l'impegno a definire, in un futuro Accordo Regionale di II Livello sulla Produttività** secondo quanto previsto dal CCNL Uneba;

Considerato che:

- la **complessa negoziazione per il futuro accordo richiede la definizione di indicatori specifici**, le Parti convengono di disciplinare transitoriamente l'erogazione di tale valore economico, in attesa della sottoscrizione definitiva del nuovo Accordo di II Livello.

le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Art. 2 Sfera di applicazione

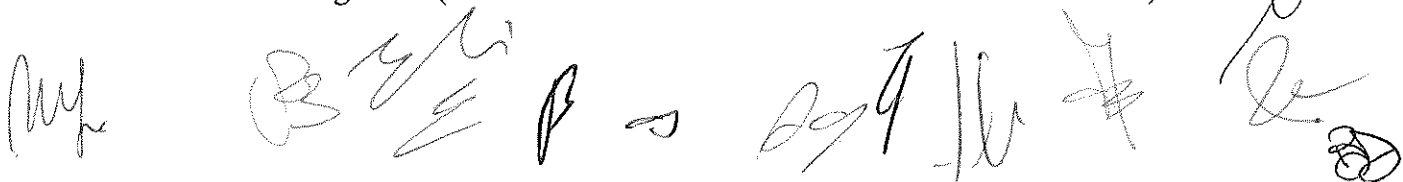
Il presente Contratto si applica ai Lavoratori degli Enti associati a UNEBA Veneto, nonché agli enti terzi che applicano il CCNL UNEBA operanti nell'ambito della Regione del Veneto.

Art. 3 Durata e decorrenza

Con il presente accordo le Parti intendono confermare quanto corrispondente al valore economico dell'ex ERMT, già previsto dall'art. 43 del CCNL Uneba 2013, continuerà ad essere erogato in quanto parte integrante e consolidata del Minimo Retributivo Mensile Conglobato Nazionale (come previsto dall'Addendum del 28 luglio 2023), senza soluzione di continuità o modifica delle relative modalità di calcolo.

L'importo di cui al presente articolo si intende riferito al tempo pieno e, pertanto, verrà riproporzionato per i contratti part-time secondo quanto previsto dal CCNL. Gli arretrati verranno erogati con il primo mese utile e preferibilmente entro la mensilità di gennaio 2026.

Art. 4 Clausola di Salvaguardia (Trattamenti Già Riconosciuti - Norma di Assorbimento)



Nel caso in cui in un Ente sia in vigore un accordo aziendale relativo alle materie di cui al presente Accordo (ERMT) oppure abbia continuato ad erogare tali somme, gli istituti oggetto del presente Accordo assorbono, fino a concorrenza, qualsiasi erogazione ad essi equiparabile.

Qualora in un singolo Ente sia invece in vigore un accordo aziendale che utilizza le somme oggetto del presente Accordo per garantire retribuzioni di produttività, le disposizioni del presente Accordo non si applicheranno e le somme derivanti dall'ERMT verranno erogate, fino all'adozione di un nuovo accordo di produttività Regionale, secondo la disciplina di produttività stabilita dagli accordi in vigore nel singolo Ente. Vengono comunque fatte salve condizioni di miglior favore in vigore a livello aziendale.

Fatto salvo quanto sopra, per gli Enti che non abbiano dato continuità all'erogazione dell'ERMT o l'abbiano sospesa in assenza di accordi aziendali sostitutivi, è fatto obbligo di ripristinare la corresponsione degli importi, provvedendo altresì al recupero delle spettanze maturate e non erogate, in coerenza con la natura consolidata dell'emolumento di cui all'Art. 3.

Art. 5 Impegno per la Contrattazione di Secondo Livello

Le Parti si impegnano a convocare un tavolo negoziale entro il 31 marzo 2026, al fine di avviare la trattativa per la definizione del nuovo Accordo Regionale di Secondo Livello. In tale sede le parti potranno destinare le risorse dell'ERMT al raggiungimento degli obiettivi di produttività, redditività, efficienza e innovazione, come previsto dalle normative di riferimento.

Letto firmato e sottoscritto in Padova il giorno 1° dicembre 2025

F.P. CGIL Veneto

F.P. CISL Veneto

FISASCAT CISL Veneto

UIL F.P.L. Veneto

UIL TuCS Veneto

UNEBA Veneto

